



240/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In composizione monocratica composta dal Consigliere
Alessandra Sanguigni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n. **80891** da
XX (c.f. omissis) nata a omissis
il omissis, ed ivi residente, via omissis omissis,
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bonaiuti ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16;

Contro

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale in
persona del legale rappresentante pro tempore con
sede in Roma via Ciro il Grande n.21 e sede di Roma
Flaminio, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, domiciliato in Roma, via Giulio Romano 46,
rappresentato e difeso dall'avv. Flavia Incletolli,
con il quale è elettivamente domiciliato in Roma,

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per la riliquidazione della pensione, con corretta attribuzione del bonus, ex art. 2, comma 12, legge 335/1995 utile al raggiungimento del massimo dell'età pensionabile effettiva;

Visti il ricorso introduttivo, gli atti e documenti di causa;

Uditi all'odierna udienza l'Avv. Paolo Bonaiuti per la ricorrente e l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS;

Ritenuto in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, la ricorrente, ex dirigente medico di primo livello, Dirigente Odontoiatria dell'Ente ASL Roma 1, cessata dal servizio il 12.07.2019, è titolare della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, L. 335/1995, a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro, in virtù di sentenza n. 224/2023 pronunciata dalla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio.

2. Chiede con l'odierno ricorso, previa diffida del 6-8-2025, il riconoscimento e la dichiarazione del diritto alla riliquidazione della pensione, con corretta attribuzione del bonus, ex art. 2, comma 12,

della legge 335/1995 utile al raggiungimento del massimo dell'età pensionabile effettiva per la ricorrente medesima, con conseguente adeguamento della pensione iscr. n. 70409770 e la condanna al pagamento delle differenze con maggiorazione di interessi e rivalutazione sull'arretrato con il criterio del maggior danno. A supporto motivazionale, richiamando le norme, ritiene che la pensione di inabilità debba essere calcolata su un'anzianità utile parametrata a quella che sarebbe spettata al momento del compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo (anni 67), anziché, come disposto dall'INPS, a 60 anni. Nel merito sostiene che, poiché il limite dei 60 anni è stato elevato dal legislatore, la pensione avrebbe dovuto essere calcolata virtualmente fino al massimo dell'età pensionabile effettiva per la ricorrente pari ad anni 67, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito successivamente in legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché ai sensi e per l'effetto della circolare n. 62 del 2018. Difatti il limite per la pensione di vecchiaia è pari quantomeno a 67 anni alla data di riferimento della riconosciuta inidoneità dal 2019. Anzi, aggiunge l'interessata,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per il personale medico è possibile, inoltre, restare in servizio fino alla data di compimento dei 70 anni e fino al raggiungimento della anzianità contributiva massima pari a 42 anni. In sostanza ritiene che l' "età pensionabile" genericamente indicata dalla norma in questione, e senza una precisa quantificazione anagrafica, è inserita in un'ottica dinamica, cioè mutabile nel tempo in relazione alle aspettative di vita e alle condizioni economico-sociali. E quindi ritiene che il limite pensionabile non possa essere indicato attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997), ma sia un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo. Ad avviso della difesa della ricorrente, quest'ultima soluzione (rinvio dinamico) appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Si è costituito l'INPS, ritenendo che il trattamento liquidato alla ricorrente sia esente da

censure. Ha evidenziato che l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/95 stabilisce, riguardo al regime della pensione di inabilità, che la normativa si applica ai dipendenti cessati dal servizio a partire da 1.01.1996. L'INPS, dopo aver enucleato i requisiti per la concessione della pensione di inabilità previsti dalle norme, ha fatto riferimento alle modalità di calcolo del "bonus" qui in contestazione, nello specifico per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (come nel caso odierno), da calcolare e calcolato in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 comma 3 del D.M 187/1997, che indica il "periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In sintesi, l'INPS ha ritenuto che il beneficio concesso non sia vincolato al limite ordinamentale ma al raggiungimento del sessantesimo anno di età, come previsto dal D.M 187/1997, e perciò la sede ha liquidato la maggiorazione secondo le regole del sistema contributivo, nei limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del

sessantesimo anno di età. In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

4. Con note, la difesa del ricorrente ha insistito nelle argomentazioni del ricorso, ritenendo che, per la modalità di calcolo del bonus previsto dalla legge 335/95 art. 2 comma 12, il tenore della norma non possa non risentire dell'evolversi della normativa relativa alla data di pensionamento di volta in volta applicabile, *ratione temporis*, per determinare il limite dell'età pensionabile, citando giurisprudenza favorevole, e quindi che l'età pensionabile sia da considerare quella prevista alla data dell'inabilità (2019), ergo 67 anni.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. All'odierna udienza, l'avv. Bonaiuti per la ricorrente, e l'avv. Flavia Incetolli per l'INPS si sono riportati alle rispettive conclusioni, ciascuno richiamando giurisprudenza favorevole alla propria tesi difensiva.

6. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

1. La domanda giudiziale merita accoglimento.
2. Per meglio comprendere l'odierna fattispecie,

giova inquadrare le norme di settore e richiamare il quadro normativo che disciplina l'istituto della pensione di inabilità di cui all'art. 2 c. 12 della legge 335 del 1995.

2.1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio, a partire dal 1° gennaio 1996, per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione previsto dall'art.2 comma 12 della legge 335/95, ergo la "pensione di inabilità". Ai fini del trattamento pensionistico ex art. 2, comma 12, legge 335/95 pertanto si considera inabile il dipendente che per infermità non dipendenti da causa di servizio si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.2. La pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento

dei limiti d'età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai sensi dell'art. 1, comma 32 è previsto che "le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione anche nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.3. L'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti della Amministrazioni pubbliche è stata in concreto regolamentata dal Decreto Ministeriale n.187/1997 e dal Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335 che ha indicato in 60 anni il limite d'età previsto per il collocamento a riposo.

2.4. Nello specifico si riassumono i requisiti per la concessione della pensione di inabilità previsti dalle norme:

1) possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; concorrono alla formazione della suddetta anzianità, eventuali periodi computati ai sensi dell'art. 1, legge n. 274 del 1991, riscattati o ricongiunti presso l'ex Inpdap ora Inps; per i lavoratori non vedenti, i suddetti requisiti contributivi vanno ridotti nella misura di 1/3 secondo quanto stabilito dall' art. 2, legge 4 aprile 1952, n. 218;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

3) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio.

2.5. Con riguardo alle modalità di calcolo della pensione di inabilità concessa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/95, il riconoscimento di un trattamento pensionistico di inabilità comporta l'attribuzione di un "bonus", per i dipendenti -come nella odierna fattispecie- che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (sistema di

calcolo pro-rata).

3. Il bonus è stato determinato dall'INPS appunto sulla base di quanto indicato dall'art. 9 comma 3 del citato D.M 187/1997: "Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335."

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. Questo Giudice, pur consapevole che sussistono orientamenti contrapposti, ritiene che il calcolo non sia stato correttamente determinato. Orbene, agli effetti di tale maggiorazione, la definizione dei limiti di età a cui fare riferimento non può non risentire dell'evolversi della normativa di settore di volta in volta applicabile al fine di determinare l'età pensionabile, con l'effetto di adeguarsi continuamente all'incremento dell'età pensionabile da individuare al momento della decorrenza

dell'invalidità. In recenti pronunce, la giurisprudenza ha affermato che "in materia di pensione di inabilità, riconosciuta ai dipendenti che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, vada preso in considerazione, ai fini del calcolo della pensione di inabilità, il raggiungimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo", individuando quindi l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, incrementata secondo il sistema contributivo del periodo mancante al compimento dell'età pensionabile vigente a quella data, non già il rigido parametro di 60 anni. Come deciso dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte in specie dalle Sezioni di Appello *<la diversa modulazione dell'esigenza di armonizzazione fra il regime previdenziale dei lavoratori privati, da un lato, e quello dei lavoratori pubblici, dall'altro, ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la modalità di computo del c.d. "bonus" spettante ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria trovatisi, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nell'assoluta*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

e permanente incapacità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio>. La Giurisprudenza sopra citata ha ritenuto che vada attribuita "prevalenza al dato letterale, ritenendo l'espressione «età pensionabile», contenuta nell'art. 2, comma 12, della l. 335/1995, un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997). Quest'ultima soluzione.....appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore". Ha ritenuto quindi che non vi siano "appigli per ritenere che, in una prospettiva diacronica, il mutamento dell'età pensionabile sia totalmente neutralizzato dalla previsione della fonte normativa subordinata, che ha cristallizzato l'assetto valevole per il periodo in cui fu adottata [...]". In definitiva, nel calcolo del parametrato alla <misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo> ...dovrà tenersi conto dell'età pensionale quale tempo per tempo stabilita. [...] Il diverso regime che il d.m. del 1997 aveva introdotto, limitando la maggiorazione con un termine finale al sessantesimo anno di età, poteva essere all'epoca dell'adozione del provvedimento (anno 1997) più favorevole per i dipendenti pubblici, i quali in quegli anni potevano fruire di requisiti di accesso alla pensione ordinaria in età inferiore ai 60 anni [...]. Sennonché, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento di pensione sono stati successivamente e progressivamente inaspriti, con elevazione dell'età pensionabile ben oltre la soglia del sessantesimo anno". (da Sez. III appello sent. 261/2022; in senso conforme Sez. II Centrale d'Appello n. 166/2019, Sez. I Centrale Appello 220/2020, sez. I appello sent. 457/2023 e 226/2025; sez. Puglia sent. 27/2026; sez. Sicilia sent. 207/2025; sez. Lazio 417/2025).

5. Di contro questo Giudice non ritiene che l'età di riferimento possa essere 70 anni, relativa al personale medico, trattandosi di possibilità di permanenza in servizio per scelta discrezionale del soggetto su base volontaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. In conclusione, il ricorso è accolto ed il bonus oggetto di domanda giudiziale per il trattamento di inabilità deve essere calcolato nella misura pari a quello che sarebbe spettato al momento del compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, riconoscendo un bonus considerando il periodo fino a 67 anni, età pensionabile prevista nel 2019. Per l'effetto condanna l'INPS alla rideterminazione, a decorrere dalla data della cessazione dal servizio (13-7-2019) del trattamento pensionistico, ex art. 12, comma 2, l. n. 355 del 1995 tenendo a riferimento per il c.d. bonus il 67° anno di età, nei sensi di cui in motivazione, corrispondendo le differenze così dovute, con gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

7. Quanto alla richiesta avanzata in udienza, relativa al ricalcolo dell'indennità integrativa speciale -IIS come prevista dall'art. 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 4 convertito dalla legge

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

n. 120/1986-, si ritiene che il mero riferimento nel ricorso fosse indicato solo a supporto motivazionale (per indicare l'erroneo calcolo anche della IIS) e non sia ammissibile il mutamento della domanda nel senso di ampliare il *petitum* dell'atto introduttivo, non trattandosi di mera specificazione della domanda, ma di altra rivendicazione non indicata nella richiesta conclusiva e non altrimenti argomentata.

8. Le spese legali sono compensate per la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 10 giugno 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.06.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.06.2026 11:28:02
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03